

N. R.G. 1460/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE VERBALE

DELLA CAUSA n. R.G. 1460/2024

tra

M.C.

ATTORE

e

COMUNE

CONVENUTO

Oggi **2 aprile 2025** ad ore **09:38** innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per M.C. l'avv. P.A. oggi sostituito dall'avv. E.B. il quale si riporta alle richieste formulate chiedendone l'accoglimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio chiede la compensazione delle spese.

Per COMUNE l'avv. F.D.O. oggi sostituito dall'avv. C.C. il quale si riporta alle proprie note difensive insistendo per l'improcedibilità della domanda e per la condanna alle spese.

È altresì presente l'Avv. D.D.L., ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.

Il Giudice, sulle richieste formulate dalle parti pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1460/2024** promossa da:

M.C. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. P.A., elettivamente domiciliato in VIA ..., ..., presso il difensore avv. P.A.

ATTORE

contro

COMUNE (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. F.D.O., elettivamente domiciliato presso il difensore avv. F.D.O.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno concluso come da verbale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 15.4.2024 M.C. ha convenuto in giudizio il COMUNE chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni da lui subiti in data 08.10.2023, alle ore 09:30 quando, mentre a bordo di un monopattino percorreva via ..., era caduto a causa di una buca non segnalata, presente sul manto stradale.
2. Con comparsa depositata il 5.7.2024 si è costituito il COMUNE contestando ammissibilità e fondatezza della domanda ed evidenziando che l'attore, come da lui dichiarato nelle conclusioni del proprio atto, aveva già ricevuto, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.800,00 erogata dalla compagnia di assicurazione ...



Sentenza n. cronol. 765/2025 del 02/04/2025

3. Accertato che il presente giudizio, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni non eccedenti l'importo di cinquantamila euro è soggetto, ex art. 3 del DL 132 del 2014, alla disciplina della negoziazione assistita e che parte attrice non aveva allegato documentazione comprovante l'assolvimento di tale condizione di procedibilità, con decreto in data 8.7.2024 era stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito, con rinvio della causa all'udienza del 25.10.2024.

4. Con ordinanza in data 28.10.2024, accertato l'omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita, la causa era stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.

A. La domanda è improcedibile ex art. 3 d.l. n. 132/2014.

La negoziazione assistita tra avvocati è un procedimento introdotto dal legislatore al capo II del D.L. n. 132/2014, in determinate materie, tra cui quella che ci occupa, con finalità deflattiva del contenzioso giurisdizionale, il cui avvio è stato reso obbligatorio, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. Fisiologicamente è un procedimento extraprocessuale ante causam che trova la propria disciplina formale negli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014.

Il legislatore, all'art. 3 del D.L. n. 132/2014, ha previsto che la parte, tenuta ad attivare la procedura di negoziazione assistita, possa sanare l'omesso assolvimento della condizione di procedibilità, dovendo il giudice, che abbia rilevato il difetto della condizione di procedibilità, disporre il rinvio della prima udienza con concessione alla parte di un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

Nel caso in esame tale termine è stato concesso con decreto in data 8.7.2024, ritualmente comunicato alle parti.

Accertato che non è stato avviato il procedimento di negoziazione assistita nel termine concesso, la domanda va dichiarata improcedibile e potrà essere riproposta una volta effettuato correttamente, secondo i dettami di legge, l'invito alla negoziazione assistita.

B. Sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 12.822,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,

DICHIARA



l'improcedibilità della domanda.

CONDANNA

l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Ente convenuto, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.

Pescara, 2.4.2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

